



**OSSERVAZIONI del COORDINAMENTO FREE - Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica - su Atto
Governo n. 292, Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per l'attuazione della
Direttiva 2018/2001/UE (RED2)**

Roma, 21 settembre 2021

Il Coordinamento FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) è un'Associazione di secondo livello che raccoglie attualmente, in qualità di Soci, 26 Associazioni attive in tali settori, oltre ad Enti e Associazioni che hanno chiesto di aderire come Aderenti (senza ruoli decisionali) ed è pertanto la più grande Associazione del settore presente in Italia.

Il Coordinamento FREE ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica nel quadro di un modello sociale ed economico ambientalmente sostenibile, della decarbonizzazione dell'economia e del taglio delle emissioni climalteranti, avviando un'azione più coesa delle Associazioni e degli Enti che ne fanno parte anche nei confronti delle Istituzioni.

Il Coordinamento FREE è stato audito il 20 settembre 2021 presso le Commissioni riunite 10a (Industria, commercio, turismo) e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e della Camera sugli Atti del Governo n. 292, Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in recepimento della Direttiva RED2.

Il Coordinamento FREE ritiene che le bozze dei decreti di recepimento della Direttiva RED2 introducano misure necessarie per rendere possibile il processo di transizione energetica, e considera la necessità di chiarire alcuni aspetti prima dell'adozione dei provvedimenti.

Tra questi:

- ∇ Semplificazione delle procedure: occorre introdurre nuovi schemi per accorciare al massimo i tempi necessari per le autorizzazioni relative alle fonti rinnovabili.
- ∇ Schemi di «sostegno»: chiarire che i meccanismi competitivi di vendita tramite asta, come avvengono negli ultimi anni, non sono incentivi ma acquisti di lungo termine di energia da parte del GSE a prezzi di mercato, del tutto assimilabili a PPA stipulati tra privati; consentire anche agli impianti fotovoltaici in area agricola l'accesso alle aste.
- ∇ Aree idonee e Burden Sharing: occorre ridurre drasticamente i tempi per l'adozione della disciplina e nelle more dell'individuazione delle aree dare indicazione a ciascuna Regione di non bloccare il processo autorizzativo.
- ∇ Comunità Energetiche: allargare il perimetro dei soggetti ammessi includendo anche grandi aziende energetiche ed ESCO; estendere la partecipazione ad altre taglie e fonti, includendo impianti >1MW e microgeneratori a biogas.



- ▽ Eolico, in particolare per le aree idonee fare riferimenti agli impianti esistenti.
- ▽ Bioenergie, in particolare chiarimenti sulle tecnologie riguardanti biomasse e biogas, biometano, per queste ultime con riferimento ai criteri di sostenibilità.
- ▽ Mobilità sostenibile. Va previsto un sistema che certifichi l'energia rinnovabile usata per la mobilità elettrica, in modo da garantire specifici obblighi e in questo modo incentivarne l'utilizzo.
- ▽ Garanzie di origine, con un ruolo importante in capo al produttore.

Di seguito vengono elencate una serie di proposte più puntuali.

Semplificazione delle procedure per l'approvazione dei progetti con fonti rinnovabili

Andrebbe previsto di allargare per gli interventi del solare sui tetti dei centri storici la semplificazione introdotta con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 che prevede l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per alcune categorie di interventi chiaramente individuati dalla norma e da un elenco specifico.

Si propone l'eliminazione del cd. "concerto" del MIC nell'atto formale/finale di emanazione del decreto VIA, affinché la disposizione dell'articolo 22 sulle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee comporti una effettiva semplificazione dei relativi iter autorizzativi.

Si propone l'istituzione di un tavolo di confronto con le Istituzioni per l'individuazione delle attività soggette ad autorizzazione. L'introduzione dello Sportello Unico Digitale per le Energie Rinnovabili di cui all'articolo 19 va nella direzione giusta, ma lo scopo individuato per lo sportello dovrebbe essere ampliato per far sì che espletati tutte le funzioni richiamate nella RED 2 di guida e assistenza del proponente nel procedimento autorizzativo in maniera trasparente.

Si sottolinea la necessità di realizzare aste con contingenti separati per tecnologia e tipologia di intervento.

Non viene esplicitamente affermato il superamento delle attuali penalizzazioni presenti per i progetti che insistono su siti/impianti che non hanno aderito al cd. spalma incentivi volontario.

Sul tema dello sviluppo di un mercato di Power Purchase Agreement (PPA) di lungo termine, affinché possano essere realmente implementati i PPA a sostegno di investimenti nel settore delle fonti rinnovabili e nello specifico da fonte eolica, è importante individuare supporti affinché possa essere creato uno stimolo per una richiesta adeguata di PPA come l'istituzione di un Fondo rotativo di garanzia pubblica, che con adeguati contributi, stimati nell'ordine di 150 milioni di euro da distribuirsi temporalmente da qui al 2030, possa essere attivato dai consumatori in caso di flessione prolungata del prezzo di mercato dell'energia e la creazione, come misura temporanea, di un sistema di detrazioni fiscali a favore di consumatori sugli acquisti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili.



Occorrerebbe avere maggiori indicazioni per l'eolico off-shore, per facilitare la connessione di tali impianti e per la programmazione dello sviluppo della rete, con un piano di gestione dello spazio marittimo.

Si richiede infine di chiarire all'art. 46 (Garanzie di origine), comma 5, se gli impianti incentivati senza aste o registri (impianti Wind Grin) abbiano o meno le garanzie di origine.

Schemi di incentivazione e sostegno alle fonti rinnovabili

Semplificare gli incentivi a tutela della partecipazione e della riduzione dei costi (Articolo 4). Tra le semplificazioni auspicabili: ridurre al minimo documenti e dichiarazioni (es. numero lista moduli); possibilità di sanare irregolarità; controlli non oltre 18 mesi.

Massima estensione degli incentivi a tutela della concorrenza (Articolo 5). Gli incentivi secondo la bozza si applicano non solo per garantire il supporto finanziario, ma anche laddove non vi è bancabilità, quindi dovrebbero essere garantiti anche a impianti in zona agricola a terra.

Adeguate supporto per gli stoccaggi e la rimozione dell'amianto (Articolo 5). Si propone di alzare il premio e/o di introdurre specifiche detrazioni fiscali cumulabili con incentivi per coprire i costi di rimozione dell'amianto.

Abolizione dello Scambio sul posto, sostenibile solo se si incentiva l'installazione degli stoccaggi (Articolo 7). Agli impianti incentivati va assicurato l'accesso alle detrazioni fiscali per l'installazione degli stoccaggi; con la situazione esistente (divieto del cumulo fra incentivi esistenti e detrazioni fiscali per gli stoccaggi) si impedisce l'installazione degli stoccaggi, che senza incentivi hanno ancora costi troppo elevati.

Continuità (Articolo 9). Dovrebbe essere espressamente previsto la garanzia della continuità nel tempo nella messa a disposizione di incentivi.

Per i progetti di rifacimento di impianti idroelettrici e di trasformazione ad uso plurimo di invasi e traverse, considerati gli onerosi interventi di adeguamento degli impianti su un orizzonte di medio-lungo termine, è auspicabile prevedere il contestuale adeguamento della durata delle concessioni a derivare in relazione all'entità degli interventi proposti.

È auspicabile l'introduzione di facilitazioni per supportare l'installazione di sistemi di accumulo abbinati a impianti con fonti rinnovabili.

Con riferimento alle risorse destinate all'agrovoltaico, occorrerebbe specificare meglio le modalità operative da adottare per l'implementazione di sistemi di monitoraggio degli impatti sulle attività agricole (ex ante), al fine di evitare che l'accesso ai regimi di sostegno possa essere negato una volta realizzato l'investimento.



Art. 7 Regolamentazione delle tariffe per i piccoli impianti. Nel quadro dei criteri per definire la regolamentazione delle tariffe per i piccoli impianti di cui all'art. 5 comma 3 lettera b), si suggerisce di aggiungere un ulteriore criterio che consenta di riconoscere una tariffa maggiore alle classi di potenza più piccole ad esempio fino a 200 kW. Questo a compensazione dei costi maggiori degli impianti con taglie più piccole, per una più agevole diffusione.

Art. 10 Promozione dell'utilizzo delle energia termica da fonti rinnovabili. Il riferimento alla lettera a) comma 1 prevede l'estensione dell'incentivo Conto Termico agli interventi di "grandi dimensioni" ma questa espressione è oggettivamente generica. Sarebbe più opportuno stabilire un limite massimo, che si suggerisce possa essere 5 MWt (rispetto ai 2 MWt attuali). Tenendo conto che le risorse per alimentare l'incentivo Conto Termico derivano non dalla fiscalità generale ma da uno specifico prelievo dalla bolletta del gas, sarebbe opportuno definire limiti più precisi.

Art. 14 Criteri specifici di coordinamento fra le misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali. Nel c. 1 lett c) si fa esplicito riferimento alla misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1, "Sviluppo del sistema agrivoltaico". Nel considerare questa misura del PNRR molto utile alla diffusione di un modello per una sana integrazione dell'attività agricola con la produzione di elettricità solare, osserviamo che manca ancora nell'impianto legislativo nazionale una chiara definizione di "agrivoltaico". In questo provvedimento potrebbe essere opportuno tentare una definizione condivisa per dare chiarezza e non alimentare ipotesi o approcci non corretti. A tale scopo suggeriamo di integrare le definizioni previste nell'art. 2 del presente provvedimento la seguente:

"agrivoltaico" impianto fotovoltaico realizzato su terreni classificati come agricoli, nel rispetto dell'uso agricolo e/o zootecnico del suolo, anche quando collocato a terra, che non inibisce tale uso, ma lo integra e supporta garantendo la continuità delle attività preesistenti, sulla stessa porzione di suolo su cui insiste l'area di impianto, contribuendo così ad ottimizzare l'uso del suolo stesso con ricadute positive sul territorio in termini occupazionali, sociali e ambientali".

Individuazione delle aree idonee

Al comma 1 dell'art. 20 si prevede di dividere il territorio in tre ambiti: aree idonee, aree non idonee e aree che non rientrano nelle due categorie. Per le prime due si dovranno fissare con decreto principi e criteri per l'individuazione, garantendo una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC, che poi dovrà essere ripartita tra le regioni (comma 2). Al comma 7 si legge che "in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee le aree non possono essere dichiarate non idonee", con una terza categoria di aree che potrebbe portare a problemi interpretativi e quindi allungamento dei tempi.

Un chiarimento deve essere fatto anche per l'eolico: deve essere detto che nelle aree fuori da quelle individuate come idonee (e con esclusione di quelle non idonee) si possano presentare progetti



eolici, secondo dei criteri da rispettare, perché altrimenti (se i progetti si potranno presentare solo nelle aree idonee) il rischio sarà di vedere concentrati grandi quantità di impianti in aree dove è possibile l'assenza di vento. Se le aree idonee per l'eolico fossero limitate solo a queste ultime, sarebbe impossibile rispettare gli obiettivi del PNIEC.

Per l'agrivoltaico la definizione delle aree idonee e dei criteri risulta urgente anche per quanto previsto all'articolo 14, comma c), dove si prevede la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto. La definizione deve comprendere la centralità dell'attività dell'azienda agricola, con la compresenza di colture e pastorizia e garantire adeguata insolazione alle colture. L'individuazione di aree non più utilizzate per l'agricoltura deve essere fatta eliminando qualsiasi rischio di un approccio speculativo, come quello di abbandonare le attività agricole a favore di progetti energetici.

All'articolo 20 comma 3, nella disciplina delle aree idonee il riferimento all'obiettivo di privilegiare "l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali" è inutile perché già nell'attuale normativa questa realizzazione è presente.

Nelle more dell'adozione della disciplina e nella fase di implementazione è necessaria una pronta applicazione dei principi introdotti dal decreto da parte delle amministrazioni regionali, per superare i numerosi divieti e moratorie allo sviluppo di impianti a cui tutt'oggi si assiste.

Tempi troppo lunghi per la definizione dei criteri (Articolo 20). La procedura attuale prevede un anno per l'individuazione delle aree idonee da parte di Stato e Regioni, i tempi andrebbero dimezzati. Nel frattempo si potrebbe subito inserire quali aree idonee: le aree industriali, le aree di cava e discarica, le aree a parcheggio, le aree liberate a seguito demolizione di edifici, le aree contigue a quelle degli impianti esistenti.

Le procedure in aree idonee devono essere più semplici (Articolo 22). Oggi di fatto il solo vantaggio di essere in area idonea è che il parere del Ministero della Cultura non è vincolante. Invece occorrerebbe prevedere: i) Possibilità esproprio su aree impianti per evitare speculazioni; ii) Possibilità di scegliere fra verifica regionale e VIA nazionale; iii) PAS Procedura Abilitativa Semplificata senza procedura ambientale fino a 10 MW; iv) Eliminazione del concerto del Ministero della Cultura nella VIA nazionale (se rimane il concerto si azzerano i pochi vantaggi previsti).

I PPA e lo scambio alla pari (Articolo 28). Andrebbe stabilito espressamente l'obbligo per le PA di comprare solo energia verde. La possibilità di fare scambio alla pari andrebbe prevista come da Direttiva con diritto degli autoconsumatori e non genericamente degli operatori di mercato, altrimenti si rischia di privarlo completamente di significato.

Il decreto dovrebbe prevedere l'ammissione ai meccanismi di asta anche degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra da realizzare su aree non adibite da almeno tre anni all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (adibite ad attività agricole) a prescindere dalla



categoria catastale e dalla destinazione urbanistica attribuita all'area, nonché degli impianti di potenza fino ad 1 MW realizzati da aziende agricole in connessione con l'attività agricola nel rispetto dei parametri di cui alla circolare 32E/2009 dell'Autorità dell'Energia.

È inoltre importante che vengano allargate, dove possibile, le fattispecie di aree che nelle more dell'adozione dei decreti sono considerate idonee (ad es. le aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, le discariche o le cave, le aree già indicate come idonee all'installazione di impianti FER dalle amministrazioni comunali, provinciali o regionali all'interno di atti di pianificazione o di indirizzo, ecc..).

La definizione di Aree idonee deve essere la più ampia possibile e garantire al minimo il raggiungimento della capacità installata prevista dal PNIEC, ma non solo, posti gli attesi aggiornamenti in incremento dei target PNIEC in relazione ai più ambiziosi obiettivi del pacchetto FitFor55.

Sarebbe utile ricomprendere nella definizione delle aree idonee anche l'individuazione delle superfici bagnate, ovvero bacini artificiali, ove poter prevedere installazione di fotovoltaico flottante.

L'individuazione delle aree idonee per l'eolico, vista la complessità della scelta basata su parametri fisico-ambientali oltre che paesaggistici, dovrebbe riferirsi a luoghi sui quali già insistano gli impianti, con processi autorizzativi di livello corrispondente alla complessità del progetto e al numero e alla tipologia di vincoli esistenti.

Art. 20 Disciplina individuazione di superfici idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e articoli successivi 21 – 22. Nel complesso questo articolato per definire criteri e procedure e finalità delle aree idonee e non idonee si presenta poco chiaro, di difficile comprensione delle oggettive finalità di questo scopo.

Le comunità di energia rinnovabile (art. 2, 8, 30, 31, 32, 33)

Occorre rivalutare l'ipotesi di sub-concessioni di rete per le comunità energetiche per evitare inefficienti duplicazioni della rete, caratterizzata da elevati standard di qualità del servizio, continuando a regolare tali configurazioni attraverso modalità di condivisione virtuale dell'energia - supportate da misure di tipo esplicito, controllabili e trasparenti – che risulta essere l'opzione più flessibile che assicura anche il mantenimento dei diritti dei clienti compresi al loro interno (ad esempio: qualità della fornitura, possibilità di switching fornitore, uscita dalla configurazione). Solo se l'utilizzo della rete pubblica esistente (o un suo potenziamento) non risultasse possibile o tecnicamente poco efficiente, ad esempio alla luce dello specifico contesto produttivo/di consumo, potrebbe essere prevista l'opportunità di poter realizzare nuove infrastrutture di rete, solo ed esclusivamente a fronte di una opportuna analisi costi-benefici.



Rivedere il perimetro di applicazione dell'art. 8 - dando mandato ad ARERA di definire la metodologia di identificazione di tale perimetro - ad esempio individuando ambiti «convenzionali» riferibili alla stessa Cabina Primaria ma associati ad un ambito geografico più facilmente identificabile (es. CAP) anche attraverso eventuali opportuni portali pubblicamente consultabili.

È opportuno specificare che il limite di 1 MW è relativo a ciascun impianto coinvolto all'interno delle configurazioni. Andrebbe valutata la possibilità di aumentare tale limite, prevedendo la partecipazione anche a progetti di repowering di impianti già esistenti (estendendo la percentuale di potenza ammessa rispetto alla potenza complessiva dell'impianto, prevista dall'art. 31).

Andrebbero drasticamente abbreviate le tempistiche dei 180 gg previsti per l'aggiornamento dei meccanismi di incentivazione per gli impianti FER inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche.

È necessario ampliare il ruolo delle imprese del settore elettrico in entrambe le configurazioni – di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili (art. 31, DLgs RED 2). L'inclusione delle grandi aziende (che svolgono, come attività principale, produzione e vendita di energia elettrica), così come le ESCO, potrebbe agevolare la diffusione di queste nuove configurazioni attraverso non solo la capacità finanziaria di investimento, ma anche di competenze tipiche di chi opera nel settore energetico.

Sotto il profilo dei rapporti contrattuali (art. 32) andrebbe meglio valutata e disciplinata la possibilità da parte dei membri delle configurazioni di recedere in qualsiasi momento dalla comunità/autoconsumo collettivo. Tale possibilità, attualmente prevista dalla regolamentazione transitoria introdotta dal DL Milleproroghe, potrebbe infatti rischiare di compromettere la stabilità della comunità energetica, a prescindere dalla forma giuridica che essa assume, soprattutto per le configurazioni con ridotti iscritti che, di conseguenza, non verrebbero realizzate in quanto considerate troppo rischiose.

È condivisibile la scelta di rendere facoltativo lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, non facendola obbligatoriamente rientrare tra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi, poiché introdurrebbe notevoli complicazioni di natura operativa sia nel mercato all'ingrosso che nel mercato al dettaglio a fronte di un vantaggio potenzialmente nullo per i membri della comunità.

È necessario consentire la partecipazione alle comunità energetiche anche alle unità di microgenerazione ad alto rendimento, secondo le stesse condizioni previste per gli impianti FER, in modo da utilizzare anche il potenziale di questa tecnologia in termini di efficienza.

L'autoconsumo a distanza ha significato economico effettivo solo se si prevede che abbia incentivi visto che paga oneri di sistema. Va chiarito che l'energia condivisa in autoconsumo a distanza ha incentivi premiali senza limiti di potenza.



Il finanziamento delle comunità di energia rinnovabile (Articolo 31 e 32). Introdurre: (i) la possibilità di uso agevolato dei fondi di garanzia PMI anche direttamente dalla comunità e cumulabile con incentivi; (ii) la possibilità di avere soci non di controllo che rendono servizi energetici e che possano finanziare; (iii) gli interventi di efficienza energetica devono essere possibili anche se non cumulati alla domotica; (iv) i distributori dovrebbero convenzionalmente definire l'ambito di cabina primaria per consentire l'individuazione degli impianti ai fini degli incentivi.

Piccolo idroelettrico

Art.5 comma 4: la soglia di 1 MW deve essere specificato che per idroelettrico si intende potenza media nominale.

Art.5 comma 5 lettera g: si chiede di specificare meglio questo punto.

Art.9 comma 4: prevedere che vengano organizzate ulteriori procedure anche in assenza di potenza residua, in quanto ci potrebbe essere potenza residua tra medesimi gruppi di impianti tra aste e registri come previsto dal successivo comma 5 lettera a e b. Questo perchè fino alla quinta procedura il gruppo B nelle procedure di Registro è sempre stato sfruttato tutto saturando sempre la potenza disponibile UNICO caso tra tutte le procedure sia di aste che di registro.

Art.31 comma 2 lettera d: risulta molto limitante la percentuale del 30% della potenza complessiva per impianti esistenti in quanto non avendo quasi più la possibilità di realizzare nuovi impianti idroelettrici che darebbero invece un apporto di circa 4500/5000 ore anno di funzionamento esercitando anche una funzione di stabilizzatore delle comunità energetiche stesse, per gli impianti ad oggi in esercizio (che avrebbero le stesse caratteristiche di quelli nuovi) , e avendo costi di gestione che continuano ad aumentare causa canoni/sovraccanoni e norme sempre più stringenti sui prelievi dell'acqua, una volta terminato il periodo incentivante rischierebbero di essere smantellati. Quindi si potrebbe proporre una quota che non sia inferiore al 50% della potenza complessiva data da impianti già in esercizio e che non percepiscono nessun tipo di incentivo.

Efficienza energetica

Articolo 26 comma 1. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Si evidenzia che a differenza dell'art. 11 c. 1 del D.L.gs 28/2011 è scomparsa nello schema di decreto la possibilità della riduzione dei requisiti previsti dall'Allegato III, per gli edifici situati in Zona A ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Si segnala che la mancanza di questa deroga o riduzione potrebbe portare a problematiche di soddisfacimento degli obblighi per alcune tipologie di edifici soggetti a vincoli paesaggistici. Si suggerisce di ripristinare il periodo oppure di indicare che in presenza di vincoli paesaggistici può costituire un caso di infattibilità tecnica.



Allegato I punto 4. Manca nel testo ogni riferimento alle pompe di calore a gas (GHP). Il paragrafo va integrato con quanto già dichiarato nel documento del MiSE del dicembre 2018 “Chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia”, Decreto 26 giugno 2015 detto – Decreto Requisiti Minimi – Decreto 26 giugno 2015 detto Decreto Linee Guida APE e dalle FAQ n. 3.19 così come nel DM 16 febbraio 2016 “Conto Termico” Allegato 2 paragrafo 2.1.b.

La metodologia citata sarà conforme ai sensi dell'art 7, comma 3 della Direttiva (UE) 2018/2001, in particolare per il calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento. Si segnala l'urgenza della pubblicazione di una metodologia aggiornata per il calcolo della quota di energia rinnovabile per il raffrescamento al fine di non ostacolare la realizzazione di edifici che hanno un fabbisogno di energia prevalente sul raffrescamento e non sul riscaldamento e dovrebbero quindi avvalersi della deroga prevista dall'allegato III perchè impossibilitati a raggiungere la quota di copertura da FER del 50% dei consumi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS.

Allegato II Punto 2. Gli interventi di installazione di generatori ibridi, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto devono rispettare le prescrizioni contenute nel paragrafo relativo ai generatori di calore. Si richiede un chiarimento, sul fatto che venga specificato “da una caldaia a condensazione a gas” escludendo dalle semplificazioni apparentemente altre tipologie di ibrido. Si suggerisce di fare riferimento alle definizioni di generatore ibrido contenute in altri dispositivi legislativi.

Allegato III. Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello. Al fine di essere in linea con i contenuti del punto 1 “Campo di applicazione” si suggerisce di modificare il titolo sostituendo ristrutturazioni rilevanti con ristrutturazioni importanti di primo livello.

Allegato III Punto 1. L'espressione “energeticamente certificabili” può portare ad ambiguità interpretative, si suggerisce di sostituire l'espressione con una nuova che faccia riferimento agli edifici compresi nel campo di applicazione dell'art. 6 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i.

Allegato IV punto 2. Si propone una modifica in merito ai requisiti minimi richiesti per gli impianti, che accedono o meno ad incentivazioni, ancora espressi in termini di prestazione nominale a pieno carico (COP/EER) e non stagionale. Infatti con l'introduzione della Direttiva Ecodesign e dei relativi regolamenti europei, da oltre 10 anni le pompe di calore sono progettate e dimensionate per ottimizzare le prestazioni energetiche in riscaldamento e raffrescamento secondo un approccio di calcolo non più nominale ma stagionale, a carico parziale. Rispetto ai valori nominali (COP ed EER), i nuovi indici di prestazione stagionale (SCOP e SEER) riflettono il vero consumo energetico di una pompa di calore elettrica, fornendo un'indicazione più realistica e attendibile dell'efficienza energetica, tipica di un'intera stagione di riscaldamento e raffrescamento. L'Ecodesign propone



correttamente una prestazione stagionale calcolata sulla base di 4 condizioni di funzionamento a diverso carico parziale, nel rispetto di una reale curva carico/temperatura esterna.

Si chiede con l'occasione di allineare la legislazione nazionale a quella europea, sostituendo gli attuali valori nominali con i requisiti minimi stagionali espressi in termini di energia primaria, così come stabiliti dai regolamenti Ecodesign ed Energy Labelling attualmente in vigore per le diverse tecnologie a pompa di calore, richiamando l'attuale norma di calcolo di riferimento UNI-EN 14825.

Art. 26 Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Al comma 7 si prevede che le Regioni o Province autonome possono stabilire che il rispetto degli obblighi di energia rinnovabile nei nuovi edifici possa essere raggiunto con fonti diverse dalla combustione di biomassa. Pur consapevoli della giusta esigenza di salvaguardare prioritariamente la qualità dell'aria, osserviamo che detta disposizione non tiene in alcun conto della evoluzione e del progresso tecnologico introdotto negli ultimi anni negli apparecchi domestici e nelle caldaie a biomassa di nuova generazione con una significativa riduzione delle emissioni. Si propone che apparecchi domestici e caldaie a biomassa certificati quattro e cinque stelle rientrino pienamente tra gli interventi previsti per il rispetto degli obblighi di cui sopra. La Certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solidi è prevista dal Decreto 7 novembre 2017 n. 186 del Ministero Ambiente, che classifica le prestazioni degli apparecchi in 5 classi di qualità da 1 a 5 stelle.

Biogas e biometano (art. 11, 24, 42, 43, 44)

Si propone di prevedere l'inserimento, nell'Allegato 8 del presente schema di decreto legislativo, tra le materie prime ammesse alla produzione di biometano avanzato anche i "batteri" come d'altra parte definiti dalla lettera v) della parte 2-bis dell'Allegato 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: *Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.*

È necessario prevedere un supporto omogeneo per i diversi tipi di utilizzo individuati (trasporti, immissione in rete, generazione elettrica), a vantaggio di una distribuzione equa ed efficiente delle risorse. Allargandone inoltre la destinazione d'uso si amplierebbe la richiesta, e il relativo incremento di produzione.

La prevista estensione del regime incentivante del DM 2/3/2018 dovrebbe corrispondere a un contestuale incremento del contingente incentivabile.

Occorre allineare le matrici per la produzione di biometano avanzato con DL 31 maggio 2021 n. 77, DL Semplificazioni 2021 e DL Crescita, includendo sottoprodotti di origine agricola, agroindustriale e alimentare, prodotti di origine biologica e SOA da attività industriale (All. VIII).



È necessario un maggiore allineamento con le norme regionali sulle condizioni di non sostanzialità per la riconversione dei biogas, una revisione delle casistiche d'intervento non sostanziale del DLgs 3 marzo 2011, n.28 per la conversione di impianti di compostaggio in biometano ed una riduzione di 1/3 delle tempistiche autorizzative, come per gli impianti FER in aree idonee.

È opportuno prevedere una casistica specifica per il biometano da FORSU avviato direttamente a compostaggio (all. VIII), funzionale al suo inquadramento come biometano sostenibile ai sensi degli artt. 42/43/44.

E' auspicabile prevedere che le norme che dovranno disciplinare tutti gli aspetti produttivi connessi alla digestione anaerobica trovino attuazione attraverso un provvedimento unitario, che metta a sistema le diverse modalità di sostegno e consentendo di sfruttare appieno la flessibilità di utilizzo e le potenzialità del biogas.

Criteri di sostenibilità per gli impianti a biogas e biometano (art. 42)

Per la produzione elettrica occorre avere maggiore certezza dell'applicazione della soglia di esclusione sino a 2 MWt anche per gli impianti che si riconvertiranno parzialmente in biometano, facendo riferimento alla sola quota di energia termica destinata alla produzione di energia elettrica.

Occorre definire in modo chiaro il perimetro di applicazione e la tempistica dei nuovi criteri di sostenibilità (Quali impianti? A partire da quando?)

Occorre assicurare un rapido aggiornamento della legislazione «strettamente» correlata (Decreto 14.11.2019, Norma UNI/TS 11567:2020 da declinare anche per gli usi diversi dal trasporto).

Bioliquidi (artt. 6, 7, 8, art. 40, comma 1, lettera c) DLgs RED 2)

Per tutelare gli impianti che hanno convenzioni GSE in essere ed evitare forti discrepanze con la Direttiva RED 2, occorre rivedere le limitazioni, ad es. attraverso una clausola di salvaguardia per le convenzioni esistenti, all'incentivazione dei prodotti energetici ottenuti da olio di palma e sottoprodotti, in considerazione del fatto che la disciplina UE pertinente agli schemi volontari low ILUC è in corso di definizione, non è applicabile ai sottoprodotti indicati e comunque richiede tempi tecnici di adeguamento incompatibili con la scadenza del 2023.

Per garantire una graduale transizione verso sistemi energetici CO2 neutral, da ora al 2030 occorre assicurare agli impianti esistenti a bioliquidi sostenibili ad Elevato Valore Aggiunto (cioè agli impianti connessi ad aziende alle quali forniscono energia o calore, e che sono alimentati da sottoprodotti ottenuti da Contratti Quadro o da Filiera Corta in economia circolare) condizioni economicamente sostenibili del regime produttivo, mediante l'attribuzione di prezzi minimi garantiti o integrazioni ai



ricavi che, a causa dell'apprezzamento delle materie prime, potrebbero già dal 2022 non essere capienti per sostenere i costi di esercizio, anche prima della fine del regime incentivante.

Biomassa solida (art. 5, art. 42, comma 14)

Le previsioni che riguardano direttamente o hanno un impatto sul futuro degli impianti a biomassa solida devono essere orientate a consentirne l'efficientamento energetico, ambientale e della relativa filiera di consumo, inquadrando il prelievo di biomassa legnosa da manutenzione degli alvei fluviali nelle misure di gestione forestale sostenibile.

Tra i requisiti di sostenibilità per gli impianti con una potenza termica nominale superiore a 100 MW che producono solo energia elettrica, quello dell'efficienza energetica netta almeno pari al 36% dovrebbe poter essere raggiunto anche attraverso l'integrazione con altre tecnologie FER ad impatto zero di CO₂.

Idrogeno (art. 37)

Sarebbe opportuno prevedere una sezione del DLgs dedicata all'idrogeno, dove, in armonia con il livello UE e con la Strategia Italiana per l'idrogeno (in corso di definizione), siano definiti una classificazione dei gas verdi/clean/low carbon ed i sistemi di incentivazione.

Il limite di 10 MW per la costruzione in edilizia libera esclude diversi progetti pilota di taglia industriale. Dovrebbe essere innalzato a 20 MW, includendo anche le infrastrutture connesse, in linea con quanto previsto alle lettere b) e c) dello stesso art. 37 comma 1.

Occorre chiarire il quadro autorizzativo per la realizzazione degli elettrolizzatori. È necessario in particolare specificare che la realizzazione di elettrolizzatori di cui alla lettera a) è attività in edilizia libera sia in configurazione stand-alone che quando connessi ad impianti di FER esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione.

Per elettrolizzatori connessi ad impianti di FER esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione non inquadrabili come attività ad edilizia libera dovrebbe essere prevista la procedura abilitativa semplificata (PAS), nei casi in cui la loro realizzazione non comporti l'occupazione di nuove aree.

Mobilità sostenibile

Art. 39 DLgs RED 2. È da rivedere l'attuale meccanismo di conteggio dell'energia rinnovabile fornita ai veicoli estendendo la possibilità di certificare energia da fonte rinnovabile consumata anche tramite la stipula di contratto PPA (in forma virtuale) e il contestuale annullamento delle garanzie d'origine (non solo mediante connessione diretta tra colonnina e impianto FER come attualmente previsto).



Infrastrutture di ricarica (art. 45 DLgs RED 2). È necessario prevedere un successivo decreto ministeriale per la predisposizione di un sistema di sostegno in conto esercizio volto alla realizzazione di infrastrutture di ricarica pubbliche (ad integrazione e coordinato con misure previste nel PNRR) per promuovere l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti stradali.

Articolo 14 comma 1 lettera g: dedicare i fondi per le ricariche ultra-veloci (ultra fast o High power Charger, HPC, da 100 kW in su in corrente continua) e veloci (fast, da 50 a 100 kW, sempre in corrente continua) del PNRR solo ai distributori di carburante sarebbe limitativo, in considerazione di altre possibilità, come ad esempio su suolo pubblico a bordo strada, nei pressi delle stazioni ferroviarie per favorire l'interscambio modale, all'interno di parcheggi di zone commerciali - purché accessibili 24 ore su 24 come da definizione di ricarica ad accesso pubblico.

Titolo 5, articolo 39: chiarire se viene compreso quanto riportato nell'articolo 5 comma 1 lettera z della Legge di delegazione Europea 2021, LEGGE 22 aprile 2021, n. 53 (introduzione di misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti).

Articolo 45 comma 1 lettera c): sarebbe più corretto utilizzare, nella sostituzione del comma 7 di pianificazione del fabbisogno di infrastrutture di ricarica, il rapporto con gli abitanti e non con l'immatricolato, giacché l'immatricolato dipende da dove sono le concessionarie e le sedi delle imprese dei noleggiatori.

Articolo 39 comma 8 lettera b): imporre unicamente un collegamento diretto degli impianti rinnovabili alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici non favorisce l'utilizzo di PPA o di contratti di fornitura 100% rinnovabile addizionale verso i gestori delle infrastrutture di ricarica o gli erogatori dei servizi di ricarica e limita quindi la promozione dell'utilizzo di energia elettrica 100% per le ricariche dei veicoli. Va previsto un sistema che certifichi l'energia rinnovabile usata per la mobilità elettrica, in modo da garantire specifici obblighi e in questo modo incentivarne l'utilizzo.

Garanzie di origine delle rinnovabili (art. 45)

E' auspicabile il mantenimento in capo al produttore della disponibilità delle garanzie d'origine al fine di stimolare il mercato e la competitività al minor costo per i consumatori, assegnandola al GSE solo nel caso in cui questi funga da soggetto che ritira "all'origine" l'energia rinnovabile prodotta e immessa nel sistema.

Occorre considerare l'opportunità di consentire sempre l'uso delle garanzie di origine da parte dei soggetti tenuti agli obblighi del sistema di scambio istituito con la direttiva 2003/87/CE, al fine di liberarli dall'obbligo di disporre di un numero di quote equivalenti in termini di emissioni di carbonio evitate, in ragione del consumo di biometano comprovato dal possesso della citata garanzia.





Il valore derivante dalle garanzie di origine di proprietà del produttore e dal medesimo valorizzate deve essere sicuramente coordinato con il regime di sostegno riducendo l'onere per i consumatori, ma dando nel contempo uno stimolo al produttore a farsi parte attiva nella valorizzazione sul mercato delle garanzie di origine.

Per l'idrogeno specificare se il blending H2/GN in rete determina automaticamente la cancellazione della garanzia di origine per l'idrogeno o se il blending consente di utilizzare anche la rete GN come veicolo per l'impiego di H2 rinnovabile.

